

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 gennaio 2019, n. 18

**Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita'. Concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma.**

Oggetto: Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali;

### VISTI

lo Statuto regionale;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e, in particolare, il Protocollo addizionale alla stessa Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire reprimere e punire la tratta di persone e in particolare di donne e bambine, adottato dall'Assemblea Generale il 31 maggio 2001, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146;

la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che definisce la tratta come “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi”, ratificata in Italia con legge 2 luglio 2010, n.108;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;

in particolare, l'art. 18 comma 3 bis del succitato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale stabilisce che, per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca ai destinatari, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto, e assistenza sanitaria, ai sensi del succitato articolo 13 della legge n. 228 del

2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni;

in particolare, l'art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 che, come previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, istituisce presso il Ministero del Lavoro, il registro delle Associazioni, degli Enti e degli altri Organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati, articolato in due sezioni, di cui la prima volta all'iscrizione di Associazioni, Enti e altri Organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico e la seconda, le Associazioni, Enti ed altri Organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 dello stesso Testo Unico;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";

il DPCM del 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328",

la legge 11 agosto 2003, n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;

in particolare, l'art.13 della succitata legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento di persone, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, l'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

la legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

la legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e, in particolare, l'articolo 17 comma 1 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza volto ad assicurare adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le

vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003;

la legge 1° dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113" recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica;

la legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" e in particolare l'articolo 2, comma 2 che cita testualmente "Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche nonché ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù";

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione" in particolare, il Capo II – Disposizioni in materia di politiche sociali;

il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18";

la legge n.132 del 1 dicembre 2018 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.113 del 4 ottobre 2018 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

il "Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.- Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016) Bando 3/2018" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicato nella G.U. n. 296 Serie Generale del 21 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che il grave sfruttamento e la tratta di persone costituiscono espressioni di un fenomeno criminale di sempre maggiore attualità, che viola i diritti fondamentali dell'individuo e ne mortifica la dignità umana, colpendo indifferentemente donne, minori e uomini di nazionalità diverse costretti a subire impensabili limitazioni alla libertà, oltre che abusi e violenze;

che, in Italia, il Lazio risulta tra le aree più significativamente interessate da tale fenomeno, i cui caratteri di complessità, per configurazione demografica, geografica e sociale, esigono la definizione e l'attuazione di un sistema di azioni strutturato, coerente e organico, atto ad

assicurare la realizzazione integrata di interventi e servizi per la prevenzione e il contrasto dello stesso fenomeno, la protezione e l'integrazione sociale delle persone vittime delle diverse forme di sfruttamento, di riduzione e mantenimento in schiavitù, di tratta, nonché a rafforzare lo sviluppo di una governance multilivello nella materia;

che lo Stato italiano, con il succitato "Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani", adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016, ha stabilito la strategia d'azione per gli anni 2016 -2018, definendo priorità e fonti di finanziamento, azioni da sviluppare sul territorio e Amministrazioni competenti a farlo;

che lo Stato italiano, con la conseguente definizione del succitato Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 e di seguito denominato "Programma unico", ha previsto di assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'inclusione sociale, mediante l'attuazione di progetti a valenza territoriale;

che, in tale pianificazione e programmazione nazionale, è conferita alle Regioni, unitamente ad altre Amministrazioni locali e al terzo settore, la programmazione operativa e l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dallo stesso "Programma unico", nonché l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione di misure di prevenzione e contrasto al fenomeno tratta, di protezione e assistenza alle vittime;

che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, già con la deliberazione del 5 luglio 2016, n. 387, ha stabilito di concorrere all'attuazione del predetto "Programma unico", autorizzando la partecipazione della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali al Bando 1/2016 per il finanziamento di interventi volti alla tutela, all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità", attraverso la presentazione, in qualità di soggetto proponente e con l'adesione di una rete di enti attuatori composta da soggetti privati iscritti nella seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti, di cui all'art.52, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n.394/99 e s.m.i., aventi sede legale nel Lazio, oltre che in partenariato con soggetti pubblici, di apposita proposta progettuale denominata "Rete Antitratta Lazio";

la stessa Giunta Regionale, con la successiva deliberazione del 19 settembre 2017, n. 576, ha ribadito la volontà di aderire allo stesso Programma, autorizzando la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali a partecipare al Bando 2/2017, adottato con la stessa finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, di nuovo in qualità di soggetto proponente, con l'adesione della rete partenariale e di enti attuatori già costituita nella precedente edizione del progetto "Rete Antitratta Lazio", oltre che con l'assistenza tecnica della società Laziocrea s.p.a.;

**DATO ATTO** che la Regione Lazio, in linea con la deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2016, n. 387 e con la deliberazione del 19 settembre 2017, n. 576, dal 2016, ha strutturato un sistema regionale di referral attraverso l'avvio di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, a diverso titolo competenti in materia di grave sfruttamento e di tratta, quali: Enti locali, Prefetture, Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Forze dell'ordine, Questure e Magistratura, AASSLL, OOSS e soggetti del terzo settore;

che la Regione Lazio ha definito, altresì, una filiera di interventi e servizi rivolta alle vittime, anche minori, di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo o anche connesso al

coinvolgimento in attività illegali e nella mendicizia, che assicura ai soggetti destinatari il primo contatto e l'emersione, la tutela della salute e l'accompagnamento ai servizi, la prima assistenza e l'accoglienza, la protezione sociale e interventi per autonomia (formazione linguistica, scolastica e professionale, azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro, assistenza legale e sostegno psicologico), nonché rimpatri assistiti;

**PRESO ATTO** che i Bandi per il finanziamento di progetti a valenza territoriale, volti ad assicurare ai soggetti destinatari la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale sono periodicamente adottati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

che, gli stessi Bandi determinano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, gli ambiti di azione delle proposte progettuali, stabilendo che le stesse debbano prevedere, in ogni caso, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), oltre ad almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016;

che i suddetti prevedono, inoltre, un programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, volto ad assicurare agli stessi adeguate condizioni di accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età;

**RITENUTO** che la partecipazione ai citati Bandi costituisca, per l'Amministrazione regionale, uno strumento fondamentale nella strategia di intervento in materia di tutela e assistenza alle persone anche minori trafficate;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Regionale del 19 settembre 2017 n. 576, che ha autorizzato la Regione Lazio – Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, già Direzione regionale Salute e Politiche Sociali a partecipare, con il supporto tecnico e amministrativo della società LAZIOcrea S.p.A., al Bando 2/2017 emanato da parte della Presidenza del Consiglio Dipartimento per le Pari Opportunità per il finanziamento di progetti a valenza territoriale;

**CONSIDERATO** che la società "LAZIOcrea S.p.A." opera nei confronti della Regione Lazio quale Ente strumentale, la cui attività è finanziata interamente dalla stessa Regione, è ricompresa tra le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

che la stessa società "LAZIOcrea S.p.A." risponde ai requisiti di competenza secondo un criterio di professionalità, con particolare riguardo ai servizi erogati all'Amministrazione regionale per la realizzazione, tra l'altro, di attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della stessa, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto regionale, con particolare riferimento alle attività di supporto amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale;

che nella partecipazione ai suddetti Bandi adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, è opportuno che la Regione Lazio Direzione regionale per l'Inclusione Sociale si avvalga del supporto tecnico-amministrativo della società "LAZIOcrea S.p.A.", con oneri a carico della proposta progettuale presentata, in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del progetto

**TENUTO CONTO** che la presentazione di proposte progettuali a valere sui suddetti Bandi non necessita obbligatoriamente di co-finanziamento regionale;

## DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di concorrere all'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità;
- di autorizzare la partecipazione della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, in qualità di soggetto proponente, ai "Bandi per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016)." periodicamente emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, tramite la presentazione di proposte progettuali che coinvolgano l'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri indicati dagli Avvisi e dal DPCM;
- di avvalersi per la partecipazione ai suddetti Bandi, con oneri a carico della proposta progettuale, del supporto tecnico-amministrativo della società "LAZIOcrea S.p.A." nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto.

La Direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

I progetti regionali presentati, qualora approvati, non necessitano di cofinanziamento regionale.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e diffusa sui siti internet.